

Provincia Autonoma di Trento

DISCIPLINARE TECNICO-ECONOMICO

Ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28.03.2003 n. 4 "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati".

PER LA GESTIONE DELLA "MALGA FASSOLE"

| Avio, maggio 2024 | |
|-------------------------|--|
| Per l'Ente proprietario | |
| | |
| Per il Concessionario | |
| Sig | |



DISCIPLINARE TECNICO-ECONOMICO MALGA FASSOLE

| TITOLO I | . ASPETTI GENERALI | 2 |
|-----------|--|----|
| | | |
| ART. 1. | OGGETTO | 2 |
| ART. 2. | DESCRIZIONE DELLA MALGA | 2 |
| ART. 3. | DESTINAZIONE DELLA MALGA | 2 |
| ART. 4. | DURATA DELLA MONTICAZIONE | 2 |
| ART. 5. | DETERMINAZIONE DEL CARICO | 3 |
| ART. 6. | LIMITAZIONE ALLE CATEGORIE DI ANIMALI MONTICATI | 4 |
| ART. 7. | CONDIZIONI IGIENICO – SANITARIE | 4 |
| Art. 8. | MANUTENZIONI ORDINARIE (INTERVENTI DI CONSERVAZIONE) | 4 |
| Art. 9. | MIGLIORIE (INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO) | 4 |
| | ONERI GENERALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO | 5 |
| ART. 11. | ONERI PARTICOLARI DEL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DELLA MALGA | 5 |
| ART. 12. | ONERI PER LA PROPRIETÀ | 6 |
| ART. 13. | | 6 |
| ART. 14. | DURATA DELLA CONCESSIONE | 6 |
| ART. 15. | DIVIETO DI SUBCONCESSIONE | 7 |
| ART. 16. | CAUZIONE | 7 |
| TITO! 0 ! | A CONTROL FOOM ON A CONTROL OF THE C | _ |
| IIIOLO I | I. ASPETTI ECONOMICI | 7 |
| ART. 17. | CANONE DI CONCESSIONE DERIVANTE DALL'UTILIZZO ZOOTECNICO TRADIZIONALE DELLA MALGA | 7 |
| | CANONE AGGIUNTIVO PER L'ATTIVITÀ AGRITURISTICA (OMISSIS) | 7 |
| | CANONE PER UTILIZZI DIVERSI (OMISSIS) | 7 |
| | | |
| TITOLO I | II. ASPETTI TECNICI | 7 |
| | | |
| ART. 20. | GENERALITÀ | 8 |
| ART. 21. | GESTIONE DEGLI ANIMALI AL PASCOLO | 8 |
| ART. 22. | INTEGRAZIONI ALIMENTARI | 8 |
| ART. 23. | CONTENIMENTO DELLA FLORA INFESTANTE | 8 |
| Art. 24. | CONCIMAZIONE E GESTIONE DELLE DEIEZIONI | 8 |
| TITOLO I | V DROCEDURE | 9 |
| IIIOLOI | V. PROCEDURE | |
| Art. 25. | COMMISSIONE DELL'ENTE PROPRIETARIO | 9 |
| ART. 26. | CONSEGNA E RICONSEGNA DELLA MALGA | 9 |
| | | |
| TITOLO \ | /. VIGILANZA E SANZIONI | 10 |
| Art. 27. | ÎNADEMPIENZE E PENALITÀ | 10 |
| ART. 27. | RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO | 10 |
| _ | | |
| ART. 29. | CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA | 11 |

Comune di Avio Pag. 1 di 11

TITOLO I. ASPETTI GENERALI

Art. 1. Oggetto

Il presente Disciplinare tecnico – economico per la gestione delle malghe trentine fa parte integrante - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 – dell'atto di concessione della malga denominata "FASSOLE" di proprietà del Comune di Avio.

L'utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2. Descrizione della malga (UPAS 138/2017/9)

La consistenza attuale della superficie pabulare della malga è pari a:

| Pascoli puliti senza tara | ha | 14,89 |
|---------------------------|----|-------|
| Pascoli con tara 20% | ha | 2,66 |
| Pascoli con tara 50% | ha | 8,47 |
| TOTALE SUPERFICIE LORDA | ha | 26,02 |
| TOTALE SUPERFICIE NETTA | ha | 21,25 |

La superficie pabulare è stata desunta dalle Unità Pascolive dal piano di assestamento dei beni silvo-pastorali (2017-2036), aggiornata secondo le ultime indicazioni disponibili fornite dall'APPAG - Agenzia Provinciale per i Pagamenti ed è per questo che è da ritenersi del tutto indicativa essendo in continuo aggiornamento.

In caso di ridefinizione dell'Unità Pascoliva dal piano la superficie pabulare potrà variare di dimensione di anno in anno, avendo come obiettivo lo sfruttamento ottimale delle superfici pascolive.

La superficie pascolabile indicativa è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

| Progr. | Comune | Nr. | Sup. catastale | Sup. LORDA | Sup. pascolabile |
|--------|-----------|------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | Catastale | p.f./p.ed. | (m²) | concessa in uso | (m ²) |
| | | | | (m²) | |
| 1 | AVIO | .1931 | 166 | 166 | |
| 2 | AVIO | .1932 | 26 | 26 | |
| 3 | AVIO | 3579 parte | 2 605 582 | 260 218 | 212 520 |

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Art. 3. Destinazione della malga

| La malga è destinata prioritariamente all'allevame | nto di | (* a seconda | del tipo di |
|--|--------|--------------|-------------|
| aggiudicazione avvenuta). | | | |

Comune di Avio Pag. 2 di 11

Art. 4. Durata della monticazione

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a 70 giorni (dal 20 giugno al 1° settembre) e potrà essere esercitato dal 1 maggio al 31 ottobre, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee. Termini stabiliti dall'art. 14 del DPP 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg (Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11).

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà e dal Servizio Foreste e Fauna, tenuto conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Art. 5. Determinazione del carico

Secondo quanto stabilito dal piano gestione forestale aziendale in vigore (art. 9, 10, 11 del DPP nr. 35-142/Leg del 26/08/2008) il carico ottimale di bestiame è di 22 U.B.A. (unità bovine adulte), di cui almeno il 50% di proprietà del concessionario, così determinabili:

| Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A. |
|--|
| Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A. |
| Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A. |
| Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A. |
| Ovini = 0,15 U.B.A. |
| Caprini = 0,15 U.B.A. |

Tenuto conto di quanto sopra, il Comune di Avio sulla base degli aggiornamenti o revisioni periodiche del Piano di Gestione Forestale Aziendale e quindi dell'aggiornamento dello Schedario Provinciale dei Pascoli, potrà individuare nuove unità di pascolo (UPAS) o modificare l'estensione di quelle esistenti. Questo non potrà comunque comportare un automatico adeguamento del relativo canone annuo totale che si intende riferito in ogni caso al carico ottimale di bestiame come sopra quantificato.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi della Commissione istituita ai sensi dell'art. 25 del presente disciplinare.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario al prezzo di € _____, ___ (* a seconda dell'importo di aggiudicazione avvenuta), salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di 22 UBA, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Comune di Avio Pag. 3 di 11

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

E' fatto obbligo per il concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei frazionisti di Avio, titolari del diritto di uso civico, dietro rimborso delle spese sostenute.

Art. 6. Limitazione alle categorie di animali monticati

| In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico, la malga utilizzata principalmente per il pascolo di (* a seconda del tipo di aggiudicazion avvenuta). |
|--|
| Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono conseguentemente le seguenti: |
| La presenza di manze o bovine asciutte capi di ovini/caprini è ammessa nella percentual massima del 30% con riferimento al carico ottimale della malga; (* a seconda del tipo a aggiudicazione avvenuta) |
| ☐ La presenza di capi di equini di oltre 6 mesi è ammessa nella percentuale massima del 109 con riferimento al carico ottimale della malga; |

Art. 7. Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

Art. 8. Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

Il concessionario ha l'obbligo della manutenzione degli interventi del P.S.R. realizzati sia per conto proprio che del Comune.

La proprietà, tramite la Commissione di cui all'art. 25, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Art. 9. Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario

Comune di Avio Pag. 4 di 11

possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Al fine di perseguire un miglioramento generale della proprietà comunale costituita dal patrimonio malghivo e relative pertinenze, l'aggiudicatario in sede di sottoscrizione della concessione-contratto si impegna ad eseguire i seguenti interventi/azioni sulle rispettive malghe assegnate, senza che ciò comporti alcun tipo di indennizzo o riduzione di canone a favore del Concessionario.

Gli interventi previsti sono:

1. Ampliamento annuale di 2.000 m² di pascolo alberato principalmente delle aree poste a ovest.

La mancata esecuzione degli interventi nei tempi previsti comporterà la risoluzione del contratto per grave inadempimento del concessionario. La proprietà ha la facoltà di ridefinire tali interventi, concordandone di nuovi di pari impegno.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente proprietario e il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di aggiudicazione della malga, da eseguirsi, in "conto affitto", direttamente dal concessionario. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto/atto di concessione e nel verbale di consegna.

I lavori straordinari così assegnati non possono superare il valore monetario del canone di concessione.

Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 27.

Art. 10. Oneri generali a carico del concessionario

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Art. 11. Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto seque:

- a) anche nel caso di malghe non gravate da uso civico, oltre al bestiame di proprietà del conduttore, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- b) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- c) i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- d) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;

Comune di Avio Pag. 5 di 11

- e) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.
- f) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati,
 - sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

Art. 12. Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 13. Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 14. Durata della concessione

La durata della concessione viene fissata in 6 (sei) annate agrarie periodo 2024 – 2029 con inizio il primo aprile e termine il dieci novembre di ciascun anno.

La durata della concessione potrà essere prorogabile di 6 ulteriori anni (fino al 10.11.2035), proroga che dovrà essere espressamente autorizzata dal Comune di Avio. In altre parole non è ammessa la proroga tacita o l'obbligo di disdetta da parte del Comune di Avio prima della scadenza del 10.11.2035, ma dovrà esservi un atto formale da parte del Comune di Avio che intende prorogare di sei anni la concessione in uso, previo pagamento dell'imposta di registro da parte del concessionario, se dovuta. E' pertanto esclusa la possibilità che il contratto possa essere tacitamente rinnovato (art. 5, comma 1, della L.P. 23/1990).

La concessione cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito senza necessità di preavviso o disdetta.

Comune di Avio Pag. 6 di 11

Art. 15. Divieto di subconcessione

E' espressamente vietato la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 16. Cauzione

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede al concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari al 20% dell'importo di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II. ASPETTI ECONOMICI

Art. 17. Canone di concessione derivante dall'utilizzo zootecnico tradizionale della malga

Il canone annuo per l'utilizzo zootecnico tradizionale della malga è stabilito in funzione della categoria di bestiame alpeggiato e dei prodotti ottenibili in alpeggio e tenuto conto

- delle caratteristiche del pascolo
- del periodo di monticazione
- dello stato dei fabbricati
- della presenza di servizi
- della comodità di accesso alla malga stessa
- del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

Il canone annuo, stabilito in € ______,00 al netto di IVA, deve essere corrisposto entro il mese di novembre di ogni anno.

In caso di ritardato pagamento si applicherà, per ogni giorno di ritardo, l'interesse di mora pari al tasso applicato dal Tesoriere comunale per le anticipazioni di cassa. Qualora il ritardo superi i 60 giorni si procederà alla riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639.

Un ritardo del pagamento per un termine superiore a tre mesi comporterà la decadenza della presente concessione in uso per grave inadempienza

Art. 18. Canone aggiuntivo per l'attività agrituristica (omissis)

Art. 19. Canone per utilizzi diversi (omissis)

TITOLO III. ASPETTI TECNICI

Comune di Avio Pag. 7 di 11

Art. 20. Generalità

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnicoagronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura 10.1.2 – Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio nell'ambito del pagamenti agro-climatico-ambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.

Art. 21. Gestione degli animali al pascolo

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- d) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario;
- e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 22. Integrazioni alimentari

- a) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- b) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max 0,25 x 12 = 4,5 kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 23. Contenimento della flora infestante

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 24. Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga, salvo diversa indicazione del Comune;
- il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);

Comune di Avio Pag. 8 di 11

- nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- non è ammesso l'uso di concimi minerali.

TITOLO IV. PROCEDURE

Art. 25. Commissione dell'Ente proprietario

Il Comune di Avio potrà nominare una Commissione preposta alla consegna ed alla riconsegna della Malga, di cui potrà far parte anche un funzionario dell'Ufficio agricolo periferico competente per territorio.

La Commissione, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

La Commissione ha il compito di riferire annualmente al Comune di Avio il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta il Comune stesso lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

La Commissione può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art. 28.

Art. 26. Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione, la proprietà, rappresentata dalla Commissione di cui all'art. 25, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico—economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

Comune di Avio Pag. 9 di 11

TITOLO V. VIGILANZA E SANZIONI

Art. 27. Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

| Articolo oggetto di inadempimento | Infrazione | Penalità | |
|---|---|--|--|
| art. 4 Durata della monticazione | monticazione anticipata, demonticazione ritardata | minimo € 15,00/giorno di anticipo/ritardo | |
| art. 5 Determinazione del carico | per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato | €, (* a seconda dell'importo di aggiudicazione avvenuta) | |
| art. 8 Manutenzioni ordinarie | mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria | minimo € 200,00 per ogni inadempienza | |
| art. 21 Gestione degli animali al pascolo | mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) | minimo € 200,00 per ogni inadempienza | |
| art. 23 Contenimento della flora infestante | rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) | minimo € 200,00 per ogni inadempienza | |

Art. 28. Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 14, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nella concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 25, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stato stipulato; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Comune di Avio Pag. 10 di 11

DISCIPLINARE TECNICO-ECONOMICO MALGA FASSOLE

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata o posta elettronica certificata, con preavviso di 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 29. Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 28, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subconcessione non autorizzati;
- pagamento del canone annuo con un ritardo superiore a novanta giorni;
- in caso di ripetuti inadempimenti del concessionario;
- nei casi previsti dal contratto di concessione in uso della malga.

| Avio, maggio 2024 | | |
|-------------------------|--|--|
| Per l'Ente proprietario | | |
| | | |
| Per il Concessionario | | |
| Sig | | |

Comune di Avio Pag. 11 di 11